



N. 32 Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore
Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSISTENZA ATTRAVERSO UTILIZZO DI BROKERAGGIO IN MATERIA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **17:15**, mediante strumenti telematici, si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	Assenti
Oscar MENEGHETTI	X	<input type="checkbox"/>
Elisa BERGAGNIN	X	<input type="checkbox"/>
Valter D'AMBROS	X	<input type="checkbox"/>
TOTALI	03	===

Presiede il Signor *Oscar MENEGHETTI*, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il dott. *Enrico PILOTTO*, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO:

- Che la liberalizzazione del mercato offre, quindi, la possibilità di ricercare autonomamente sul mercato le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica e gas metano.
- Che a seguito dell'incremento del costo dell'energia elettrica risulta importante procedere ad adeguata valutazione delle offerte reperibili sul mercato al fine di limitare il più possibile la spesa;

CONSIDERATO:

- Che l'ente si trova nel regime di mercato di salvaguardia per via della sospensione del pagamento delle bollette a seguito del sisma 2016.
- Che l'apporto del broker, in ausilio all'amministrazione, appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze di mercato, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori offerte reperibili sul mercato.

RITENUTO che l'assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l'amministrazione, considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge, mediante il conferimento da parte delle società fornitrici di energia elettrica, con le quali vengono stipulate le forniture, di una quota percentuale che non erode in alcuna misura la percentuale di risparmio conseguito dall'amministrazione e pertanto nulla è dovuto da parte del contraente.

RITENUTO pertanto necessario procedere all'individuazione di broker per la ricerca della migliore offerta per la fornitura di energia elettrica;

ATTESO che il servizio di brokeraggio è un incarico senza costi per l'Ente, in quanto il broker viene pagato dalle società che si aggiudicano la fornitura del servizio;

RITENUTO pertanto avvalersi dell'opera di un broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 in materia di energia elettrica al fine di valutare i risparmi che ne deriverebbero per l'Ente;

VISTO l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

VISTO l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *contenente "Principi generali dell'attività amministrativa"*;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'ufficio proponente per la regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267;

DATO ATTO che la presente non necessita di parere di regolarità contabile in quanto, in questa fase del procedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

1. Di APPROVARE il documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
2. Di DARE mandato in capo al Responsabile dell'Area Tecnica - Edilizia Pubblica l'adozione dei provvedimenti necessari per l'affidamento del servizio di brokeraggio in materia di fornitura di energia elettrica e gas metano per le utenze comunali, compresa l'adozione del relativo disciplinare di incarico.
3. Di STABILIRE la durata del contratto da 1 a 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
4. Di DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di provvedere in merito, a norma dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 79/2003/54/CE, in attuazione della Direttiva Europea 96/92CE recante "*Norme comuni per il mercato dell'energia elettrica*", che ha segnato l'avvio, anche per l'Italia, di una nuova riforma del settore elettrico, il cui scopo è quello di favorire la liberazione e quindi la concorrenza del mercato dell'energia elettrica e gas.
- Direttiva 2003/54/CE, contenente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ritenuta di immediata applicazione in quanto incondizionata e sufficientemente dettagliata, la quale ha soppresso il requisito tecnico consistente nel raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini di un accesso al mercato libero di tutti i clienti non civili.
- Art. 48 della legge n. 133/2008 "Risparmio energetico", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art.1 lettera z) del D.Lgs. 82 del 07/03/2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante la convenzione Consip o comunque a prezzi inferiori del 3% di quelli praticati da Consip, e comma 2 "*Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento della spesa di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti*".
- Art. 26 della Legge 488/1999, l'articolo 1 commi 449 e 450 della Legge 296/2006, nonché il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni nella Legge 135/2012.
- Vigente normativa relativa al "*Programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA*" prevede anche per i comuni l'obbligo – accompagnato da alcune fattispecie di eccezioni ovvero il rispetto di parametri di prezzo e qualità – di acquistare beni e servizi sul Mercato Elettronico della PA (MePa) o su altri mercati elettronici o mediante le convenzioni Consip.
- Articolo 1, comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 06.08.2012, detto anche "*Decreto Spending Review*", introduce nuovi obblighi in capo alle amministrazioni in materia di acquisto di beni e servizi, ovvero "*i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa*". Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto "*della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto*", ma che al tempo stesso il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che "*le amministrazioni pubbliche [...] relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dal Consip spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della norma vigente*" e che "*è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano, e prevedano corrispettivi inferiori almeno al 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali*";
- Chiarimento della Corte dei Conti, sez. contr. Dell'Emilia Romagna; nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 secondo cui è possibile acquistare fuori dal MePa qualora il ricorso all'esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica;
- Art. 8, comma 8, lett b) del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014 "*Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi*" che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei beni e servizi non siano superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip spa, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE PUBBLICO**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

21 maggio 2024

dott. Mauro FONTANA COLLE



IL PRESIDENTE
Oscar MENECHETTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Enrico PILOTTO



CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 29 MAG. 2024 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 29 MAG. 2024

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29 MAG. 2024 ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art. 134 - 3^a comma - D.Lgs 267/2000) in data _____

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
